

PROTOCOLLO


TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA
SULLA CONIAZIONE DI MONETE

Nel quadro dei rapporti di Amicizia e Buon Vicinato esistenti tra i due Paesi ed in particolare dell'Art.47 della relativa Convenzione conclusa a Roma il 31 marzo 1939 e successive modifiche, il Governo della Repubblica di San Marino e il Governo della Repubblica Italiana hanno convenuto - in attesa dell'entrata in vigore della Convenzione Monetaria tra i due Paesi (firmata a Roma il 21 dicembre 1991), di cui sono in corso le procedure per l'autorizzazione alla ratifica, ed a seguito del Protocollo del 10 febbraio 1992 relativo alla coniazione di monete sammarinesi in metalli diversi dall'oro per gli anni 1992 e 1993 - che la Repubblica Italiana mettera' a disposizione della Repubblica di San Marino la Zecca di Roma per la coniazione, per l'anno 1994, di monete diverse dall'oro per un valore nominale che non potra' eccedere la somma complessiva di due miliardi e settecento milioni di Lire italiane. Tale quantitativo - cosi' come quello gia' previsto dal sopracitato Protocollo del 10 febbraio 1992 - potra' liberamente circolare nei due Paesi.

Il presente Protocollo entrera' in vigore all'atto della firma.

Fatto a San Marino, in duplice originale, il giorno 12 gennaio 1994.

PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

